



(Policy 12)

Policy di Product Governance dei prodotti assicurativi

Delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 maggio 2020

INDICE

1.	PREMESSA	3
1.1.	Obiettivi del documento.....	3
1.2.	Adozione, aggiornamento e diffusione del documento.....	3
1.3.	Definizioni.....	4
1.4.	Contesto normativo di riferimento	6
2.	AMBITO DI APPLICAZIONE.....	7
3.	I MECCANISMI DI DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO	7
3.1.	Premessa	7
3.1.1.	Il modello distributivo.....	7
3.1.2.	Principi generali.....	8
3.2.	Processo per la selezione dei Prodotti	9
3.2.1.	Identificazione delle richieste ed esigenze del Cliente	9
3.2.2.	Identificazione del Target Market.....	9
3.2.3.	Distribuzione del Prodotto	9
3.3.	Flussi informativi.....	10
3.3.1.	Flussi informativi dai Produttori alla Banca.....	10
3.3.2.	Flussi informativi dalla Banca ai Produttori.....	11
3.4.	Revisione dei meccanismi di distribuzione	12
3.4.1.	Revisione annuale.....	12
3.4.2.	Revisione a evento	13

1. PREMESSA

1.1. Obiettivi del documento

La Direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa (di seguito, "**IDD**") ha introdotto una serie di requisiti in materia di governo e controllo del prodotto (di seguito, "**Product Governance**" o "**POG**") al fine di garantire che i prodotti assicurativi rispondano alle esigenze del mercato di riferimento individuato.

Le disposizioni comunitarie in materia di POG sono state recepite a livello nazionale all'interno del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (di seguito, il "**Codice delle Assicurazioni Private**") tramite l'introduzione dell'articolo 30-*decies* (Requisiti di governo e controllo del prodotto applicabili alle imprese di assicurazione e agli intermediari che realizzano prodotti assicurativi da vendere ai clienti) e del Capo III-*bis* (Requisiti di governo e controllo del prodotto applicabili ai distributori di prodotti assicurativi non realizzati in proprio). La Commissione Europea ha altresì adottato appositi atti delegati, ovvero il Regolamento Delegato (UE) 2017/2358 e il Regolamento Delegato (UE) 2017/2359 del 21 settembre 2017, al fine di precisare ulteriormente i requisiti normativi previsti dalla IDD.

Le novità normative introdotte dalla IDD sono state recepite a livello nazionale nella regolamentazione emanata dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) con l'introduzione del Regolamento n. 40 del 2 agosto 2018 recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa, nonché del Regolamento n. 41 del 2 agosto 2018 recante disposizioni in materia di informativa, pubblicità e realizzazione dei prodotti assicurativi (di seguito, il "**Regolamento 40/2018**" e il "**Regolamento 41/2018**").

Ai sensi della normativa vigente, gli intermediari che distribuiscono prodotti assicurativi non realizzati in proprio o forniscono consulenza sugli stessi devono adottare appositi presidi che consentano di ottenere dal soggetto che realizza il prodotto assicurativo le informazioni necessarie al fine di consentire alla clientela la comprensione delle caratteristiche del prodotto, tenendo conto del suo livello di complessità e dei rischi collegati, nonché della natura, della portata e della complessità dell'attività del distributore.

1.2. Adozione, aggiornamento e diffusione del documento

Il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo approva, con il parere favorevole della Direzione Compliance, le politiche e le procedure formalizzate nella presente Policy e successivi aggiornamenti.

Il Responsabile dell'attività di distribuzione assicurativa della Capogruppo verifica l'adeguatezza della presente Policy con cadenza almeno annuale e comunque in caso di modifiche rilevanti alla normativa di riferimento o alla struttura organizzativa di Gruppo.

La Policy approvata è trasmessa tempestivamente a Cassa Rurale Val di Sole (di seguito la "Banca"), la quale è tenuta ad adottarla alla prima adunanza utile del Consiglio di Amministrazione, apportando, su proposta del proprio Responsabile dell'attività di distribuzione assicurativa, le modifiche necessarie nelle sole parti indicate dalla Capogruppo.

Al fine di assicurare presso tutti i destinatari la conoscenza dei principi, degli indirizzi e delle procedure adottati, la Policy ed i relativi aggiornamenti sono pubblicati nel Documentale della Banca.

1.3. Definizioni

Ai fini della presente policy si intendono:

- **Catalogo Prodotti:** indica l'insieme dei Prodotti assicurativi distribuiti dalla Banca;
- **Cliente:** persona fisica o giuridica alla quale la Banca offre o raccomanda un Prodotto assicurativo;
- **Consulenza in materia di prodotti assicurativi:** la fornitura di raccomandazioni personalizzate a un cliente, su sua richiesta o su iniziativa da parte della Banca, in relazione a uno o più Prodotti assicurativi;
- **DIP:** il documento informativo precontrattuale, parte della documentazione precontrattuale per i Prodotti assicurativi danni, di cui all'articolo 185, comma 1, lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private;
- **DIP Vita:** il documento informativo precontrattuale, parte della documentazione precontrattuale per i Prodotti assicurativi vita, di cui all'articolo 185, comma 1, lettera b) del Codice delle Assicurazioni Private;
- **DIP Aggiuntivo:** il documento informativo precontrattuale aggiuntivo, parte della documentazione precontrattuale per i Prodotti assicurativi, di cui all'articolo 185, comma 2, del Codice delle Assicurazioni Private;
- **Distributore:** indica la Banca in qualità di intermediario assicurativo iscritto nella sezione D del registro unico degli intermediari assicurativi (RUI) di cui all'articolo 109 del Codice della Assicurazioni Private, anche quando opera in collaborazione con altri intermediari assicurativi iscritti al RUI;
- **Distribuzione Assicurativa:** indica le attività consistenti nel fornire Consulenza in materia di prodotti assicurativi, proporre contratti di assicurazione o compiere altri atti preparatori relativi alla conclusione di tali contratti, ovvero collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione, inclusi la fornitura di informazioni, relativamente a uno o più contratti di assicurazione, sulla base di criteri scelti dal cliente tramite un sito Internet o altri mezzi e la predisposizione di una classifica di prodotti assicurativi, compresi il confronto tra il prezzo e il prodotto, o lo sconto sul premio di un contratto di

assicurazione, se il Cliente è in grado di stipulare direttamente o indirettamente un contratto di assicurazione tramite un sito Internet o altri mezzi;

- **Intermediari assicurativi:** gli intermediari assicurativi iscritti nel registro unico degli intermediari assicurativi (RUI) di cui all'articolo 109 del Codice delle Assicurazioni Private con i quali la Banca stipula tempo per tempo – nei casi ammessi dalla normativa vigente – accordi di Distribuzione Assicurativa ovvero di collaborazione per lo svolgimento di attività di supporto all'attività di Distribuzione Assicurativa della Banca;
- **KID:** *Key information document* il documento contenente informazioni chiave per i Prodotti di Investimento Assicurativi adottato ai sensi del Regolamento PRIIPs da fornire agli investitori al dettaglio;
- **Modifiche Significative:** indica le variazioni, effettuate successivamente al 1° ottobre 2018, degli elementi principali di un Prodotto assicurativo incluse la copertura, i costi, i rischi, il mercato di riferimento, i diritti di risarcimento o di garanzia;
- **Nuovi Prodotti:** indica i Prodotti assicurativi la cui realizzazione è completata successivamente al 1° ottobre 2018;
- **Prodotto di Investimento Assicurativo:** prodotto di cui all'articolo 1, comma 1, lettera w-bis.3, del TUF, ossia il Prodotto assicurativo che, ai sensi dell'articolo 4, numero 2), del Regolamento (UE) n. 1286/2014, presenta una scadenza o un valore di riscatto e in cui tale scadenza o valore di riscatto è esposto in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del mercato. Tale definizione non include: 1) i prodotti assicurativi non vita elencati all'allegato I della Direttiva 2009/138/CE; 2) i contratti assicurativi vita, qualora le prestazioni previste dal contratto siano dovute soltanto in caso di decesso o per incapacità dovuta a lesione, malattia o disabilità; 3) i prodotti pensionistici che, ai sensi del diritto nazionale, sono riconosciuti come aventi lo scopo precipuo di offrire all'investitore un reddito durante la pensione e che consentono all'investitore di godere di determinati vantaggi; 4) i regimi pensionistici aziendali o professionali ufficialmente riconosciuti che rientrano nell'ambito di applicazione della Direttiva 2003/41/CE o della Direttiva 2009/138/CE; 5) i singoli prodotti pensionistici per i quali il diritto nazionale richiede un contributo finanziario del datore di lavoro e nei quali il lavoratore o il datore di lavoro non può scegliere il fornitore o il prodotto pensionistico;
- **Prodotti assicurativi:** indica i prodotti assicurativi realizzati da un'impresa di assicurazione rientranti nel Catalogo Prodotti;
- **Prodotti Non Standard:** indica i Prodotti assicurativi diversi dai Prodotti Standard;
- **Prodotti Standard:** indica i Prodotti assicurativi ai quali accedono garanzie o clausole predeterminate che vengono rimesse alla libera scelta dell'assicurato e non sono modificabili dal Distributore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 119, comma 2, del Codice delle Assicurazioni Private;
- **Produttore:** indica l'impresa di assicurazione che realizza i Prodotti assicurativi;

- **Regolamento o normativa PRIIPs** (*packaged retail investment and insurance-based investments products*): Regolamento europeo relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (Regolamento (UE) n. 1286/2014);
- **RUI**: indica il Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, previsto dall'art. 109 del Codice delle Assicurazioni Private;
- **Target Market**: mercato di riferimento identificato dal Produttore e costituito da un gruppo di clienti che condividono caratteristiche comuni a livello astratto e generalizzato in base alle caratteristiche, agli obiettivi e alle esigenze dello stesso;
- **Target Market Negativo**: i gruppi di clienti le cui esigenze, caratteristiche e obiettivi non sono compatibili generalmente con un prodotto assicurativo.

1.4. Contesto normativo di riferimento

In ambito europeo

- Direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 gennaio 2016 sulla distribuzione assicurativa (IDD);
- Regolamento Delegato (UE) 2017/2358 della Commissione del 21 settembre 2017, che integra la IDD per quanto riguarda i requisiti in materia di governo e controllo del prodotto per le imprese di assicurazione e per i distributori di prodotti assicurativi;
- *Technical Advice on possible delegated acts concerning the Insurance Distribution Directive* di EIOPA del 1° febbraio 2017, che fornisce orientamenti relativi ai requisiti in materia di governo e controllo del prodotto, relativamente a quei profili che sono stati trasferiti nel Regolamento Delegato (UE) 2017/2358 della Commissione del 21 settembre 2017;
- *Questions and answers (EU) 2017-2358 (product oversight and governance requirements for insurance)* di EIOPA del 16 luglio 2018 che forniscono chiarimenti relativi al processo di POG.

In ambito nazionale

- D. Lgs. del 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal D. Lgs. del 21 maggio 2018, n. 68, attuativo della IDD ("Codice delle Assicurazioni Private");
- Regolamento IVASS n. 40/2018 recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo XI e all'art. 191 del Codice delle Assicurazioni Private;
- Regolamento IVASS n. 41/2018 in materia di informativa, pubblicità e realizzazione dei prodotti assicurativi.

Documenti interni congiuntamente ai quali la presente Policy deve essere letta

Le disposizioni della Policy devono essere lette congiuntamente al Regolamento in materia di distribuzione assicurativa adottato dalla Banca.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

Nella presente Policy sono formalizzati i presidi e i meccanismi di Product Governance adottati dalla Banca quando effettua l'attività di Distribuzione assicurativa nei confronti dei propri Clienti.

In particolare, nella Policy sono descritte le misure e procedure adottate dalla Banca al fine di:

- evitare e attenuare l'eventuale pregiudizio che dovesse essere arrecato al Cliente nell'ambito della distribuzione dei Prodotti assicurativi;
- supportare una gestione corretta dei conflitti di interesse;
- garantire che gli obiettivi, gli interessi e le caratteristiche dei Clienti siano debitamente tenuti in considerazione;
- ottenere tutte le informazioni necessarie sui Prodotti assicurativi che intende offrire ai Clienti e per comprendere pienamente tali prodotti, tenendo conto del livello di complessità e dei rischi legati agli stessi nonché della natura, della portata e della complessità dell'attività pertinente della Banca.

I meccanismi di distribuzione identificati nella presente Policy si applicano ai Nuovi Prodotti e ai Prodotti assicurativi esistenti cui sono apportate Modifiche Significative.

Le disposizioni della Policy non trovano applicazione alla distribuzione dei Prodotti di Investimento Assicurativo le cui regole in materia di Product Governance sono contenute esclusivamente nella Policy di Product Governance degli strumenti finanziari e dei prodotti di investimento assicurativo adottata ai sensi della Direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (c.d. MiFID 2).

La Funzione Compliance effettua i controlli necessari per verificare il rispetto delle disposizioni di cui alla presente Policy e riferisce annualmente al Consiglio di Amministrazione affinché questo possa esercitare un controllo effettivo sul processo di POG adottato.

3. I MECCANISMI DI DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO

3.1. Premessa

3.1.1. Il modello distributivo

Come previsto dal Regolamento in materia di distribuzione assicurativa adottato dalla Banca, quest'ultima effettua le attività di Distribuzione assicurativa sulla base di due differenti modelli distributivi:

- modello distributivo c.d. di "mandato congiunto";
- modello distributivo con "rapporto di collaborazione" ex art. 22, comma 10, D.L. 179/2012.

I due modelli distributivi sono caratterizzati dai seguenti elementi:

a) modello distributivo di "mandato congiunto":

- la Banca stipula un accordo di distribuzione direttamente con il Produttore per la distribuzione dei Prodotti assicurativi da quest'ultimo realizzati e tempo per tempo inseriti nel Catalogo Prodotti della Banca;
- la Banca - nei casi ammessi dalla normativa vigente - può affidare a Intermediari assicurativi iscritti nella sezione A del RUI che abbiano stipulato appositi incarichi di intermediazione con i Produttori, lo svolgimento di determinate attività di supporto amministrativo all'attività di Distribuzione Assicurativa svolta dalla Banca;

b) modello distributivo con "rapporto di collaborazione" ex art. 22, comma 10, D.L. 179/2012:

- la Banca stipula un accordo di Distribuzione Assicurativa ex art. 22, comma 10, D.L. 179/2012 con Intermediari assicurativi iscritti nel RUI in forza del quale la Banca viene incaricata dell'attività di distribuzione dei Prodotti assicurativi realizzati dai Produttori che tempo per tempo hanno affidato agli Intermediari assicurativi apposito incarico di intermediazione;
- gli Intermediari assicurativi svolgono, inoltre, determinate attività di supporto amministrativo all'attività di Distribuzione Assicurativa svolta dalla Banca.

3.1.2. Principi generali

Quando la Banca opera in qualità di Distributore di Prodotti assicurativi è tenuta a:

- garantire che i Prodotti assicurativi siano compatibili con le caratteristiche, le esigenze e gli obiettivi della clientela a cui sono distribuiti;
- adottare una strategia distributiva coerente con le indicazioni in materia di Target Market e di strategia distributiva ricevute dai Produttori, anche per il tramite degli Intermediari assicurativi;
- non distribuire i Prodotti assicurativi a Clienti rientranti nel Target Market Negativo;
- implementare idonei flussi informativi con i Produttori, anche avvalendosi a tal fine degli Intermediari assicurativi;
- rivedere periodicamente i meccanismi di distribuzione al fine di garantire che gli stessi consentano alla Banca di ottenere dai Produttori, anche tramite gli Intermediari assicurativi, le informazioni necessarie al fine di distribuire i Prodotti assicurativi conformemente al Target Market individuato dai Produttori stessi.

3.2. Processo per la selezione dei Prodotti

La Banca rispetta il processo descritto nei paragrafi successivi al fine di selezionare il Prodotto più coerente con le richieste ed esigenze del Cliente.

La Banca effettua una mappatura dei Prodotti assicurativi sulla base delle informazioni ricevute dal Produttore, anche tramite gli Intermediari assicurativi, in merito al Target Market e alla strategia distributiva individuati dai Produttori.

3.2.1. Identificazione delle richieste ed esigenze del Cliente

Prima di procedere con la distribuzione del Prodotto assicurativo, la Banca effettua una valutazione di coerenza dello stesso con le richieste ed esigenze del Cliente, tramite l'apposito questionario e/o gli appositi questionari di verifica predisposto/i dal Produttore ovvero dagli Intermediari assicurativi sulla base della documentazione fornita dal Produttore (di seguito il "**Demands and Needs Test**").

Qualora, ad esito del Demands and Needs Test, la proposta assicurativa non risulti coerente con le richieste ed esigenze del Cliente, la Banca informa quest'ultimo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione, sottoscritta dalla Banca e dal Cliente.

Qualora il Cliente si rifiuti di fornire una o più delle informazioni necessarie ai fini del Demands and Needs Test, la Banca acquisisce un'apposita dichiarazione sottoscritta dal Cliente e dalla Banca dalla quale risulta la specifica avvertenza che tale rifiuto pregiudica la capacità di individuare il contratto coerente con le richieste del Cliente.

3.2.2. Identificazione del Target Market

Sulla base delle informazioni relative al profilo del Cliente raccolte nell'ambito del Demands and Needs Test nonché sulla base delle informazioni ricevute dai Produttori, la Banca verifica che il Cliente rientri nell'ambito del Target Market del Prodotto.

Per la ricezione delle informazioni e per la verifica del Target Market la Banca si avvale dei supporti operativi forniti dagli Intermediari assicurativi o dai Produttori.

3.2.3. Distribuzione del Prodotto

Il Prodotto assicurativo è distribuito dalla Banca unicamente al Cliente le cui caratteristiche sono compatibili con il Target Market del Prodotto stesso. La Banca si astiene da distribuire il Prodotto assicurativo al Cliente che rientra nel Target Market Negativo del Prodotto assicurativo selezionato.

Fermo il rispetto del Target Market Negativo, eventuali distribuzioni di Prodotti assicurativi a Clienti non appartenenti ai relativi Target Market devono essere concordate con i Produttori nell'ambito degli accordi di distribuzione. Resta inteso che, anche in caso di accordo in tal senso con i Produttori, la Banca può distribuire i Prodotti assicurativi a Clienti estranei al Target Market solo se tali Prodotti assicurativi soddisfino le richieste ed esigenze del Cliente e siano adeguati per lo stesso.

La Banca fornisce ai Clienti la documentazione precontrattuale necessaria e le informazioni utili concernenti il Prodotto al fine di permettere loro di effettuare una scelta consapevole.

Una volta effettuata la distribuzione del Prodotto assicurativo, la Banca mantiene evidenza delle seguenti informazioni:

- numero delle vendite fuori Target Market;
- circostanze che provano che il prodotto venduto fuori target sia comunque coerente con le richieste e le esigenze del Cliente e sia per quest'ultimo adeguato.

Qualora la Banca acquisisca consapevolezza del fatto che un Prodotto assicurativo non sia in linea con gli interessi, gli obiettivi e le caratteristiche del Target Market individuato o del fatto che altre circostanze legate al Prodotto assicurativo possano arrecare danno al cliente, essa informa prontamente il Produttore, anche tramite gli Intermediari assicurativi e, se del caso, modifica la propria strategia di distribuzione per il Prodotto assicurativo.

3.3. Flussi informativi

Ai fini del corretto funzionamento del processo di POG, la Banca – anche per il tramite degli Intermediari assicurativi - concorda con i Produttori e pone in essere adeguati flussi informativi che rendano possibile una corretta distribuzione dei Prodotti assicurativi da parte della Banca e un efficace monitoraggio dei prodotti stessi da parte dei Produttori, in conformità con la normativa applicabile.

I flussi informativi comprendono le informazioni di seguito rappresentate.

3.3.1. Flussi informativi dai Produttori alla Banca

La Banca ottiene dai Produttori con cadenza almeno annuale, anche per il tramite degli Intermediari assicurativi, le informazioni elencate nella tabella seguente.

Categorie	Descrizione
Scheda Prodotto	<p>La Scheda Prodotto contiene informazioni su:</p> <ul style="list-style-type: none"> • processo di approvazione del Prodotto assicurativo; • Target Market; • strategia distributiva prevista; • principali informazioni sulle caratteristiche tecniche del Prodotto assicurativo (e.g. rischi, costi, costi impliciti); • circostanze che possono causare un conflitto di interesse a discapito del Cliente.
	<p>Il "set informativo" include:</p> <p>a. Per i Prodotti assicurativi del ramo danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DIP; • DIP Aggiuntivo Danni; • condizioni di assicurazione comprensive del glossario; • modulo di proposta e, ove non previsto, modulo di polizza. <p>b. Per i Prodotti assicurativi dei rami vita, diversi dai Prodotti di Investimento Assicurativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DIP Vita; • DIP Aggiuntivo Vita o Multi-rischi; • condizioni di assicurazione comprensive del glossario; • modulo di proposta e, ove non previsto, modulo di polizza.

3.3.2. Flussi informativi dalla Banca ai Produttori

La Banca trasmette ai Produttori, anche per il tramite degli Intermediari assicurativi con periodicità almeno annuale, le informazioni necessarie ai Produttori stessi ai fini della revisione di Prodotti.

In particolare, la Banca trasmette le informazioni elencate nella tabella seguente.

Categorie	Descrizione
Informativa sui meccanismi di distribuzione	<p>L'informativa include:</p> <ul style="list-style-type: none"> • numero delle vendite fuori Target Market; • circostanze che provano che la vendita fuori

	<p>Target Market ha in ogni caso rispettato i bisogni e le esigenze assicurative dei Clienti (per ogni singola vendita);</p> <ul style="list-style-type: none"> • riepilogo dei reclami ricevuti con riferimento a uno specifico Prodotto assicurativo; • esiti dei monitoraggi periodici effettuati rispetto alla strategia distributiva.
Informativa sui Prodotti	<p>L'informativa contiene le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • circostanze che hanno indotto la Banca a ritenere un Prodotto assicurativo non più in linea con gli interessi, gli obiettivi e le caratteristiche del Target Market; • altre circostanze legate al Prodotto assicurativo che possano arrecare danno al Cliente.

In ogni caso la Banca, qualora richiesto dal Produttore, fornisce a quest'ultimo, anche per tramite degli Intermediari assicurativi, le informazioni sulle vendite pertinenti ivi incluse, se del caso, le informazioni sui controlli regolari dei meccanismi di distribuzione del Prodotto assicurativo.

3.4. Revisione dei meccanismi di distribuzione

3.4.1. Revisione annuale

Al fine di garantire la continua aderenza della Policy al quadro normativo vigente, la Banca esamina annualmente la validità e l'efficienza dei presidi adottati, verificando che gli stessi:

- siano volti a evitare e attenuare eventuali pregiudizi per il Cliente;
- supportino una gestione corretta dei conflitti di interesse;
- garantiscano che gli obiettivi, gli interessi e le caratteristiche dei clienti siano tenuti in considerazione;
- permettano di ottenere dai Produttori tutte le informazioni necessarie sui Prodotti assicurativi.

Nell'ambito dell'attività di revisione dei meccanismi di distribuzione, la Banca verifica che i Prodotti assicurativi siano distribuiti sul mercato di riferimento individuato e tiene in considerazione:

- i reclami dei Clienti;
- i dati relativi a contenziosi pendenti o chiusi;
- i recessi e i riscatti esercitati dai Clienti;
- i volumi delle vendite;

- gli aggiornamenti e le modifiche normative.

Il Responsabile dell'attività di distribuzione assicurativa della Banca approva ed è responsabile in ultima analisi della definizione, dell'attuazione e della revisione dei meccanismi di distribuzione dei Prodotti Assicurativi, come disciplinati dalla presente Policy, nonché verifica la conformità interna rispetto ai meccanismi di distribuzione adottati.

La Funzione Compliance verifica la correttezza dello svolgimento delle attività di Distribuzione Assicurativa e di revisione dei meccanismi di distribuzione e, se del caso, propone misure correttive delle stesse.

3.4.2. Revisione a evento

La Banca, qualora riscontri, nel corso dello svolgimento dell'attività di Distribuzione Assicurativa, anche a seguito di confronto con i Produttori e gli Intermediari assicurativi e/o sulla base di segnalazioni da parte di questi, la sussistenza di circostanze tali da pregiudicare l'efficienza dei meccanismi di distribuzione o il corretto funzionamento dei flussi informativi in essere con i Produttori, effettua tempestivamente un'attività di revisione dell'intero processo distributivo.

Di tale attività viene data tempestiva informativa alla Funzione Compliance che, se del caso, provvede a proporre e/o adottare misure correttive adeguate.